

3 ELeve.




Ministero della Giustizia
Tribunale Ordinario di Matera
Presidenza



Caritas
Diocesana Matera - Irsina

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO
DI PUBBLICA UTILITA'**

(ai sensi degli articoli 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 e artt. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000, n. 274 e N. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 del Ministero della Giustizia)





**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
(ai sensi degli articoli 168 bis c.p., art. 464 bis
c.p.p., e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015,
n. 88 e artt. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000, n. 274 e
N. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 del
Ministero della Giustizia)**

PREMESSO CHE

- i. *L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."*
- ii. *L'art. 187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"*
- iii. *Nei casi previsti dall'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 comma 6 del D.Lvo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art. 1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.*
- iv. *Nei casi previsti dall'art. 168 bis Codice Penale prevede nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova*
- v. *Nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento*



Ministero della Giustizia

Tribunale Ordinario di Matera

Presidenza

predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

- vi. Ai sensi dell'art 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- vii. Ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare col Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
- viii. il Ministero della Giustizia, con provvedimento del 9 settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;

La Caritas Diocesana di Matera-Irsina con sede in Matera alla Via Cappuccini, 15 rientra tra gli Enti presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo.

Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare convenzioni di durata non superiore a cinque anni.

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. GIORGIO PICA Presidente del Tribunale ordinario di Matera, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale").

e

Caritas Diocesana di Matera-Irsina, con sede in Matera alla Via Cappuccini, 15 nella persona del Direttore, Prof.ssa ANNA MARIA CAMMISA



SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

ART. 1 **"Attività da svolgere"**

L'Ente consente che i condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prestino, presso le sue strutture, la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il numero stabilito è di 10 persone. In conformità a quanto previsto dagli artt. di cui alla premessa, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le prestazioni:

A. azioni di carità verso le persone in situazione di difficoltà presso i seguenti servizi e progetti:

1. Centro di Accoglienza "La Tenda" per uomini
2. Casa di Accoglienza per donne "Casa Annacarla"
3. Dispensa CiBus per il recupero delle eccedenze alimentari
4. Mensa don Giovanni Mele
5. Mensa don Tonino Bello
6. Centro di raccolta e distribuzione indumenti

B. tipologie di attività e mansioni

Le attività e mansioni alle quali sono adibiti i soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori per ciascuna delle sedi sopra indicate e dei relativi progetti, sono riconducibili ai settori d'impiego indicati dall'art. 2 comma 4 Lettera a. del D.M. 88/2015

ART. 2 **"Modalità di svolgimento"**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3 **"Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni"**

L'Ente che acconsente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nella Prof.ssa Anna Maria Cammisa in qualità di Direttore, il soggetto incaricato, di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa del condannato, impartire a costoro le relative istruzioni ed effettuare le necessarie verifiche.

In sostituzione del Direttore, il riferimento è la Dott.ssa Angela Rondinone, Assistente Sociale della Caritas diocesana.

In funzione degli specifici settori delle attività (a titolo esemplificativo: protezione civile, dipartimento lavori pubblici - dipartimento Parco - settore verde ed ecologia, ecc.) il coordinatore ha la facoltà di avvalersi della collaborazione dei relativi responsabili di settore che impartiranno le istruzioni e vigileranno sulla corretta esecuzione dei compiti, riferendo direttamente allo stesso.

In caso di sostituzione del coordinatore, l'Ente si impegna a dare immediata comunicazione al Tribunale, comunicazione cui dovrà essere unita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all'inesistenza di procedimenti e condanne penali a carico dello stesso.

ART. 4 **"Modalità del trattamento"**

Durante lo svolgimento del lavoro l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure



Ministero della Giustizia

Tribunale Ordinario di Matera

Presidenza

profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticare per il personale alle sue e pendenze ove tali servizi siano già predisposti.



ART. 6
"Divieto di retribuzione"

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART. 6
"Assicurazione"

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi. In particolare, la Caritas fa riferimento alla Circolare INAIL nr. 8 del 17/2/2017 per le modalità operative di attivazione, a cura esclusiva della Caritas mediante richiesta all'INAIL, della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone ammesse a svolgere lavori di pubblica utilità, a valere sulle risorse disponibili dell'apposito Fondo Nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, esteso dall'art. 1/86°c. e 87°c. della Legge di Stabilità 2017 (L. 232/2016) anche al lavoro di pubblica utilità.

ART. 7
"Verifiche sul lavoro svolto"

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc).

ART. 8
"Relazione sul lavoro svolto"

Al termine della esecuzione della pena il coordinatore incaricato ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione dovrà redigere, utilizzando lo schema che il Tribunale si riserva di fornire, una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 9
"Risoluzione della convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o dal Presidente del Tribunale di Matera, da esso delegato. Salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART. 10
"Durata della convenzione e adempimenti successivi"

La convenzione avrà durata di anni 5 dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Al fine di assicurare una corretta applicazione della stessa, nonché di acquisire al Tribunale i dati necessari



Ministero della Giustizia

Tribunale Ordinario di Matera

Presidenza



per adeguati monitoraggi e pianificazioni del flusso di esecuzione delle pene sostitutive, così da i condannati nella fruizione dei benefici connessi all'espletamento del lavoro di Pubblica utilità, l'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione o anche attraverso istituendo strutture provinciali o intercomunali di coordinamento, ha l'obbligo di comunicare alla Cancelleria della Sezione Penale e dell'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, nonché all'Ufficio Esecuzione della Procura della Repubblica e alla Segreteria della Camera Penale di Matera, entro l'ultimo giorno di ogni mese, il numero dei condannati già in esecuzione e di quelli in attesa di svolgere il lavoro di pubblica utilità presso l'Ente alla fine del mese precedente.

Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto del ministero della giustizia 26/3/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli affari penali. La stessa cancelleria provvederà poi a trasmettere a tutti gli uffici giudiziari del circondario, incluse le sezioni distaccate, copia dell'elenco degli enti convenzionati.

Matera, li 30 dicembre 2020

Il Presidente del Tribunale di Matera

Dott. GIORGIO PICA

Il legale rappresentante dell'Ente convenzionato

Prof. ssa ANNA MARIA CAMMISA



